

Codice A1813C

D.D. 1 luglio 2026, n. 1274

R.D. 523/1904 e s.m.i e L.R. n 12 del 18/05/2004 e regolamento regionale n. 10R del 16/12/2022. Autorizzazione idraulica n. A.I. 49/2026 e ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 15/2020 per lavori di "Intervento di movimentazione/disalveo di materiale litoide tra le Frazioni Forno e Trichera lungo la S.P. 32 del Torrente Stura di Viù con rimozione di vegetazione" nel Comune di Viù. Proponente: Comune di Viù.



ATTO DD 1274/A1813C/2026

DEL 01/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. 523/1904 e s.m.i e L.R. n 12 del 18/05/2004 e regolamento regionale n. 10R del 16/12/2022. Autorizzazione idraulica n. A.I. 49/2026 e ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 15/2020 per lavori di "Intervento di movimentazione/disalveo di materiale litoide tra le Frazioni Forno e Trichera lungo la S.P. 32 del Torrente Stura di Viù con rimozione di vegetazione" nel Comune di Viù.
Proponente: Comune di Viù.

In data 06/05/2026 con prot. n. 21122/A1813C, è pervenuta istanza di autorizzazione idraulica per lavori denominati "Intervento di movimentazione/disalveo di materiale litoide tra le Frazioni Forno e Trichera lungo la S.P. 32 del Torrente Stura di Viù con rimozione di vegetazione" da parte del Comune di Viù.

Il progetto riguarda la rimozione di materiale litoide (ghiaia, sabbia, pietre) dall'alveo del torrente Stura di Viù, in particolare nel tratto a monte della frazione Trichera. L'intervento è mirato al ripristino della funzionalità del torrente, prevenendo allagamenti e danni alla strada S.P. 32. Il materiale si è accumulato a causa di pendenze ridotte e forti piogge (come quelle del 29-30 giugno 2024), superando il livello del guado e ostruendo le tubazioni.

In particolare gli interventi sono i seguenti:

- rimozione di circa 1.500 metri cubi di materiale dall'alveo con trasporto e depositato in area comunale a valle della frazione Mondrezza;
- rimozione della vegetazione arbustiva e arborea presente in alveo e inviata a trattamento o cippatura per eventuale riutilizzo energetico;

Tale intervento viene finanziato dal Comune di Viù, grazie al contributo di € 50.000,00 concesso dalla Regione Piemonte con Ordinanza Commissariale n. 11/A1800A/1096.

Il Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale 16.12.2022 n. 10/R (di seguito "Regolamento"), ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile e con propria nota prot. 22246 del 12/05/2026 ha avviato il procedimento ai sensi della L. 241/90.

Il Settore scrivente ha richiesto, in data 15/05/2026 con nota prot. n. 22898, alla Città Metropolitana di Torino (Unità Specializzata Tutela Flora e Fauna) il parere di competenza ai sensi della L.R. n. 37/2006, della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e della D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, per le valutazioni in ordine alla compatibilità degli interventi previsti con la fauna ittica e l'ecosistema fluviale.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dall'Ing. Ing. Giulio Lissari costituiti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, da Relazione tecnica illustrativa, Progetto esecutivo area di scavo e di deposito con Planimetrie, sezioni e computi.

Effettuati accertamenti, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8 – 8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- la L.R. n. 12/2004;
- il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- l'art. 37 della L.R. n. 15 del 09 luglio 2020 e la D.G.R. del 05/03/2021, n. 4-2929;
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011 che disciplina le modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai

sensi della L.R. n. 37/2006;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904 e dell'art. 37 della L.R. 15/2020, il Comune di Viù alla realizzazione degli interventi aventi carattere di urgenza per la rimozione di circa 1.500 metri cubi di materiale dall'alveo del Torrente Stura con trasporto e deposito in area comunale a valle della frazione Mondrezza lungo la S.P. 32, nel Comune di Viù (TO), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. Il materiale di risulta dovrà essere oggetto di caratterizzazione volta a certificare l'esclusione dalla disciplina dei rifiuti ai sensi del DPR 120/2017 e s.m.i.;
2. nessuna variazione degli interventi da realizzare potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. il materiale di disalveo dovrà essere depositato nelle aree comunali individuate e non è ammesso un diverso utilizzo rispetto agli usi consentiti dalla legge;
4. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che della sponda, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle degli interventi, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
5. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche agli interventi, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua;
6. l'eventuale materiale legnoso proveniente da tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua, ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
7. durante la realizzazione delle opere, non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data del presente provvedimento, pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà il Settore scrivente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
10. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; in particolare, dovranno essere completamente rimosse tutte le opere provvisorie (piste di accesso in alveo, guadi);
11. dovranno essere effettuate le opportune verifiche di stabilità dei rilevati che verranno realizzati al fine di valutare la necessità di inserimento di gradonature, berme, ecc. per la stabilizzazione dei pendii.
12. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a

piene del corso d'acqua; pertanto, dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

13. il soggetto richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino l'inizio dei lavori nonché il nominativo del Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
14. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi, in particolare dovrà attenersi alle disposizioni della Città Metropolitana di Torino (Unità Specializzata Tutela Flora e Fauna);
15. con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I FUNZIONARI ESTENSORI:

Ing. Alessandro Cesetti

Ing. Massimo Crescente

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli